

Nuove norme per l'individuazione degli alunni disabili

La Legge Finanziaria per il 2003 (articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha previsto l'approvazione con di un nuovo regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap. Il Regolamento è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, pubblicato il 19 maggio 2006 in Gazzetta Ufficiale.

Ecco le novità:

L'accertamento è disposto dalle Aziende Usl su richiesta documentata dei genitori (o di chi ne esercita la potestà parentale). L'accertamento è collegiale nel rispetto di quanto già previsto dalla Legge 104/1992 (art. 12 e 13).

Gli accertamenti devono essere effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, deve riportare reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Il verbale può recare anche termini di rivedibilità.

Questi accertamenti sono propedeutici alla redazione della **diagnosi funzionale** dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare già attiva presso le Aziende Usl. Successivamente il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, per poter consentire la tempestiva attivazione delle azioni di sostegno.

Alla redazione del verbale e della diagnosi funzionale fa seguito la redazione del profilo **dinamico funzionale** e del **piano educativo individualizzato**. In quest'ultimo devono essere formulate anche le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Per gli alunni con **handicap di particolare gravità** l'Ufficio Scolastico Regionale può disporre l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni previsto dalla normativa vigente.

19 giugno 2006